

**8 settembre 2022 - n.17**

# I Jolly di Simone



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

**a cura di Simona Anzani**



# **Focus istituzionale**



## **Pa, dieci azioni per il risparmio energetico e l'uso intelligente e razionale dell'energia**

**Alla luce del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas diffuso ieri dal Ministero per la Transizione ecologica e delle azioni necessarie per la promozione di un uso intelligente e razionale dell'energia, il Dipartimento della Funzione pubblica ha condiviso con il MITE un pacchetto di dieci azioni per il settore pubblico**

Con i suoi 3,2 milioni di dipendenti, 32mila enti e circa 1,2 milioni di edifici diffusi in modo capillare sul territorio nazionale, la Pubblica amministrazione rappresenta un settore strategico per contribuire al risparmio energetico e alle misure di riduzione del consumo di gas previste dall'Unione europea con il Regolamento 2022/1369 del 5 agosto 2022.

È, inoltre, in corso, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, l'invio, in collaborazione con Formez PA, di una circolare a tutte le amministrazioni pubbliche con la raccomandazione ad attenersi alle indicazioni contenute nella pubblicazione "Risparmio ed Efficienza energetica in Ufficio - Guida operativa per i Dipendenti", predisposta da ENEA.

1. Formazione e campagna di sensibilizzazione per i dipendenti pubblici;
2. Formazione specifica dei dirigenti;
3. Collaborazione a una campagna di comunicazione e di informazione diretta alla cittadinanza;
4. Collaborazione a una campagna di comunicazione e sensibilizzazione nelle scuole;
5. Rinnovo di impianti e apparecchiature;
6. Semplificazioni normative e incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici nel patrimonio edilizio pubblico;
7. Incentivazione delle comunità energetiche;
8. Inserimento di indicazioni specifiche nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
9. Incentivi e premialità per i dipendenti pubblici;
10. Premio PA per l'uso efficiente dell'energia.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/07-09-2022/pa-dieci-azioni-il-risparmio-energetico-e-luso-intelligente-e-razionale>

## Vigilanza sui soggetti qualificati o accreditati: pubblicato il nuovo report

È online sul sito di AgID il report “Vigilanza sui servizi fiduciari qualificati, PEC, Spid, conservazione a norma” che illustra le attività di vigilanza svolte nel 2021 dall’Agenzia in base a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Le attività sono volte a prevenire irregolarità, malfunzionamenti o disservizi nei processi di erogazione dei servizi digitali.

AgID, infatti, svolge periodicamente **accertamenti di tipo ispettivo e promuove verifiche in via preventiva**, con lo scopo di migliorare i processi, la qualità e la sicurezza dei servizi.

**Il report, giunto alla quinta edizione, rende conto delle attività svolte dall’Agenzia per l’Italia Digitale nel 2021**, informando gli stakeholder e il pubblico sui temi più rilevanti trattati nell’anno trascorso, sui problemi riscontrati e sui principali risultati.

**Il 2021 ha rappresentato un anno di svolta per i servizi digitali del Paese**, con un contesto fortemente mutato: il 31 dicembre 2021 erano attivi oltre 29 milioni di certificati qualificati di firma e 27 milioni di identità digitali Spid (ad oggi sono oltre 31,7 milioni), valori raddoppiati rispetto al 2020 e quintuplicati rispetto al 2019.

**AgID ha condotto diverse verifiche ispettive, sia da remoto che on site, con l'apporto delle competenze specialistiche del Nucleo di Prevenzione delle Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, del Cert-AgID e di auditor specializzati di organismi di certificazione per gli aspetti prevalentemente metodologici.**

**Inoltre, è stata avviata l'acquisizione delle notifiche di incidenti e malfunzionamenti con nuove modalità che prevedono un metodo uniforme di classificazione e gestione degli eventi che impattano sulla regolarità del servizio, con emissione di istruzioni operative ad uso dei gestori.**

I risultati delle verifiche sono disponibili all'interno del report in forma anonima ed in modalità aggregata.

**L'articolo 14-bis, comma 2, lettera i) del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) attribuisce all'Agenzia funzioni di Vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 910/2014 (Regolamento eIDAS), in qualità di organismo a tal fine designato sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti che erogano servizi di conservazione a norma, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64.**

- Elenco dei conservatori
- Elenco dei gestori PEC accreditati
- Elenco dei prestatori di servizi fiduciari qualificati attivi in Italia
- Elenco dei gestori di identità digitale accreditati

Le verifiche sono svolte secondo le modalità indicate nel documento **“Modalità di esecuzione delle verifiche sui soggetti qualificati o accreditati”**, allegato al Regolamento.

**Nell'esercizio delle funzioni di Vigilanza, l'Agenzia può irrogare, per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza.**

**I soggetti qualificati o accreditati hanno l'obbligo di notificare violazioni di sicurezza, perdite di integrità o interruzioni di servizio. E', inoltre, prevista la trasmissione di report periodici di riepilogo. Il mancato invio delle informazioni previste è sanzionabile ai sensi dell'art.32-bis del CAD.**

La disciplina per la vigilanza e per l'esercizio del potere sanzionatorio previsto all'art. 32-bis del CAD è oggetto del **"Regolamento recante le modalità per la vigilanza ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, lett. i) e per l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 32-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni"**

**Il Regolamento è in vigore dal 13 gennaio 2022 ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**

[https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository\\_files/sv\\_dr01\\_rapporto\\_di\\_riepilogo\\_2021\\_0\\_0.pdf](https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/sv_dr01_rapporto_di_riepilogo_2021_0_0.pdf)

# **Affidamento di servizi sociali, dal 1° settembre in vigore la tracciabilità dei flussi finanziari**

**Delibera dell'ANAC N. 371 del 27 luglio 2022.**

**Entrato in vigore il 1° settembre l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per i servizi socio-sanitari erogati anche da enti del Terzo Settore, come per ogni altra assegnazione disciplinata dal Codice degli Appalti.**

**La novità riguarda le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento e il servizio di collocamento di soggetti fragili in comunità, finora esenti.**

**L'obbligo di tracciabilità viene adempiuto utilizzando conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, e può essere utilizzato promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione stabilita per legge.**

La decisione è stata presa come **adeguamento al nuovo quadro normativo di riferimento, avvenuto in particolare con il Codice del Terzo Settore e il Decreto Semplificazioni.**

**Proprio ai fini di maggiore semplificazione, Anac ha previsto che nei casi di collocamento di soggetti fragili nelle apposite strutture, il codice identificativo gara venga acquisito una sola volta all'atto della sottoscrizione della convenzione con il soggetto accreditato, e non per ogni singolo collocamento.**

**La tracciabilità dei flussi finanziari costituisce un principio ordinatore dell'azione amministrativa, diretta applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità contenuti all'articolo 97 della Costituzione.**

**Tale baluardo deve trovare, pertanto, applicazione ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse.**

<https://www.anticorruzione.it/-/affidamento-di-servizi-sociali-dal-1%C2%B0-settembre-in-vigore-la-tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari>

# Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



# Trattamenti svolti dall'Autorità giudiziaria: il chiarimento della CGUE

## I giudici di Lussemburgo delimitano i poteri di vigilanza dei Garanti per la protezione dei dati rispetto ai trattamenti ad opera dei giudici (sentenza 24 marzo 2022, C-245/20)

Il trattamento dei dati personali si inserisce in una **molteplicità di attività diverse**, assumendo un ruolo fondamentale, e aprendo la strada all'applicazione delle regole previste dalla normativa privacy vigente, a partire dal Regolamento UE 2016/679.

In un tale contesto, **un settore caratterizzato da un forte impatto sui dati personali è quello dell'attività degli organi giurisdizionali**. In questo caso, **non solo le informazioni hanno una funzione insostituibile, ma il trattamento delle stesse avviene sulla base di regole del tutto particolari, specialmente per quanto riguarda il ruolo e la competenza delle Autorità di controllo**.

A questo si aggiunge il tema della **cronaca giudiziaria**, che **nel rapporto con gli organi della giustizia conduce ad altri quesiti**. **Ai fini del conseguimento degli scopi di informazione, infatti, è spesso necessario consentire alla stampa di accedere agli atti processuali**. Questo fa sì che si debba risolvere il problema dell'**applicabilità, anche in questi casi, della disciplina specifica dedicata al trattamento dei dati effettuato dalle autorità giurisdizionali, con particolare riferimento al ruolo delle Autorità di controllo**.

Tale quesito è stato posto di recente dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), **fornendo, con la sentenza 20 marzo 2022, causa C-245/20 (testo in calce) un chiarimento particolarmente utile per integrare le regole in materia di privacy in relazione all'attività giurisdizionale**.

La vicenda prende le mosse da **un'udienza avvenuta nell'ottobre 2018** dinanzi al **Consiglio di Stato olandese (ABRvS)** in un procedimento di diritto amministrativo avverso il **sindaco di Utrecht**. **Al termine dell'udienza, il ricorrente era stato avvicinato da una persona che affermava di essere giornalista**. Durante il colloquio, era emerso che quest'ultimo era a conoscenza di atti processuali e del loro contenuto. Il ricorrente chiedeva quindi al giornalista come fosse arrivato a suddetta documentazione, ricevendo come risposta che gli atti del procedimento gli erano stati messi a disposizione grazie al diritto di prendere visione del fascicolo processuale concesso dall'ABRvS ai giornalisti.

Lo stesso giorno, il ricorrente trasmetteva un quesito al **Presidente dell'ABRvS**, chiedendo se fosse corretto consentire ai giornalisti di prendere visione del fascicolo processuale. Nella risposta pervenuta al richiedente si leggeva che **"la Sezione Comunicazione offre ai media informazioni sulle udienze, pubblicando l'agenda sul sito Internet e depositando ogni giorno di udienza le relative informazioni affinché i giornalisti presenti in quel momento nei locali ne possano prendere visione per darne un resoconto"**. Tra suddette informazioni rientravano la copia del ricorso (o dell'impugnazione) e della memoria difensiva e, in caso di impugnazione, della sentenza del tribunale. In ogni caso, gli atti di cui era possibile prendere visione contenevano informazioni che i giornalisti sentono comunque seguendo l'udienza.

Alla luce di ciò, gli interessati chiedevano alla **Autoriteit Persoonsgegevens - il Garante Privacy dei Paesi Bassi - di intervenire con misure atte a far rispettare i loro diritti ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali**.

Non soddisfatti del mancato intervento dell'Autorità, i ricorrenti agivano nei confronti della stessa e la causa arrivava dinanzi al **rechtbank Midden-Nederland (tribunale dei Paesi Bassi centrali)** che, a sua volta rinviava alla Corte di giustizia UE.

Dinanzi alla Corte di giustizia, si presentano due diverse posizioni.

**I ricorrenti ritenevano che l'ABRvS avesse violato molteplici norme del GDPR, ed in particolare gli artt. 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 32, 33 e 34 per aver consentito ai giornalisti di prendere visione di atti processuali. Gli attori sostenevano soprattutto che la resistente, quale Autorità garante nazionale, fosse competente a effettuare un controllo sul trattamento dei dati e ad intervenire nei confronti dell'ABRvS con misure dirette ad assicurare il rispetto della normativa.**

**Il Garante olandese, invece, in forza dell'art. 55, par. 3, del GDPR, negava la propria competenza a controllare il trattamento dei dati personali ad opera della magistratura, ritenendo quindi di non aver in alcun modo ai ricorrenti di beneficiare delle proprie funzioni. Inoltre, l'Autorità richiamava anche il Considerando 20, alla luce del quale, per garantire l'indipendenza della magistratura, il controllo sul trattamento dei dati ad opera dei giudici nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali dovrebbe essere affidato ad organismi specifici all'interno del sistema giudiziario.** Nel caso di specie, quindi, secondo l'Autorità olandese, mettere nella disponibilità dei giornalisti i documenti processuali al fine di garantire trasparenza e pubblicità dei procedimenti, rientra in tali funzioni giurisdizionali.

Nella sentenza del 24 marzo 2022, pronunciata dalla First Chamber, **la Corte di giustizia dell'UE ha precisato che l'art. 55, par. 3, del GDPR, deve essere interpretato nel senso che il fatto che un giudice metta temporaneamente a disposizione dei giornalisti documenti derivanti da un procedimento giudiziario e contenenti dati personali al fine di avere conoscenza dello svolgimento di tale procedimento, rientra nell'ambito delle attività giudiziarie e delle funzioni del giudice.**

La Corte richiama anche il già menzionato **Considerando n. 20** il quale, benché **privo di forza normativa e avente la sola funzione chiarificatrice dei contenuti del Regolamento, evidenzia che la portata dell'obiettivo perseguito dall'art. 55, par. 3, consistente nel salvaguardare l'indipendenza della magistratura nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali**, fa sì che la norma faccia riferimento ad un concetto ben più ampio della mera funzione decisionale.

Pertanto, **con il riferimento alle funzioni giurisdizionali, non ci si limita al solo trattamento dei dati personali effettuato dai giudici nei singoli casi concreti via via posti alla loro attenzione, ma ricomprende qualsiasi trattamento nell'ambito delle loro attività.**

Alla luce di ciò, **la CGUE ha sottolineato che l'art. 55, par. 3, del GDPR deve essere interpretato nel senso che il fatto che un giudice metta temporaneamente a disposizione dei giornalisti documenti di un procedimento giudiziario contenenti dati personali al fine di consentire loro di riferire meglio sullo svolgimento di tale procedimento, rientra nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale e, quindi, esula dalla competenza di controllo dell'Autorità garante nazionale.**

<https://www.altalex.com/documents/news/2022/09/05/trattamenti-svolti-autorita-giudiziaria-chiarimento-cgue>

## Affidamenti diretti in house: come nominare il RUP?

### Il parere del MIM n. 1420 dell'11 luglio 2022

**Il ricorso all'affidamento diretto in house può rivelarsi una scelta complessa, nel momento in cui è necessario designare un Responsabile Unico del Procedimento.** Nello specifico, qual è la procedura corretta? Trattandosi di una nomina "interna" è necessario seguire quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), oppure è sufficiente la nomina di un RUP ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 per il provvedimento di affidamento diretto?

Sull'interessante questione posta da una Stazione Appaltante ha risposto il **Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS con il parere n. 1420 dell'11 luglio 2022.**

Come spiega il MIMS, la società in house rappresenta una longa manus dell'ente appaltante, soggetta all'assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dello stesso, per cui si verifica una situazione di delegazione interorganica, finalizzata all'autoproduzione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista e come ribadito da copiosa giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, è possibile ovviare all'ordinaria disciplina di evidenza pubblica che prevede l'espletamento di una gara.

Attenzione però: **bisogna sempre considerare l'onere motivazionale rafforzato previsto dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, per cui è necessario esplicita le ragioni del mancato ricorso al mercato e ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.**

**In particolare, bisogna vagliare questi aspetti:**

- **la complessità dell'indagine** sottesa alla scelta di procedere all'affidamento in house **e della rigorosa motivazione richiesta** per giustificarne il ricorso;
- **l'ampio potere autonomo di vigilanza riconosciuto dalla legge all'ANAC** in ordine alla correttezza della predetta motivazione;
- **la possibilità dell'Autorità di assoggettare all'obbligo contributivo anche gli affidamenti delle amministrazioni aggiudicatrici a proprie società in house**, come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1142/2022 dell'1 luglio 2022.

Tenendo quindi conto di tutti questi elementi, **secondo il MIMS è opportuno procedere alla nomina di un unico RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, con tutti gli obblighi normativi consequenziali, con l'obiettivo anche di governare la fase esecutiva dell'affidamento.**

Diversamente la Stazione Appaltante può nominare diversi responsabili del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 con riferimento a ciascuna singola fase della procedura in questione.

<https://www.lavoripubblici.it/news/affidamenti-diretti-in-house-come-nominare-rup-29197>

# **Gravi illeciti professionali. Troppi contenziosi e criticità sull'articolo 80 del Codice Appalti**

**Atto di segnalazione Anac approvato con delibera 370 del 2022**

La norma del Codice appalti che **esclude gli operatori economici dalle gare di appalto per “gravi illeciti professionali”, va modificata. E’ quanto chiede Anac, che ha inviato un atto di segnalazione a Governo e Parlamento al riguardo.**

**Occasione privilegiata è la revisione del nuovo Codice degli appalti da parte del Consiglio di Stato e del Governo, in corso dopo l’approvazione lo scorso 14 giugno della legge delega da parte del Parlamento. Entro fine ottobre il testo dovrà essere predisposto.**

Nel documento l’Autorità presieduta da Giuseppe Busia evidenzia **le criticità della disciplina vigente (articolo 80, come 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater del codice) e suggerisce possibili interventi.**

L'Anac sottolinea che la **legge attuale ha generato un notevole contenzioso proprio a causa dell'indeterminatezza dei casi che portano all'esclusione e dell'elevata discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nelle valutazioni di competenza.** Dunque, dopo aver raccolto attraverso una consultazione pubblica, le valutazioni di 21 stakeholder (stazioni appaltanti, associazioni di categoria, associazioni di organismi di attestazione, enti di studio e professionisti), **l'Autorità ha individuato i punti da modificare.**

- **Innanzitutto serve una "indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie rientranti nella categoria dei gravi illeciti professionali, circoscrivendo adeguatamente l'ambito di applicazione della norma".**
- Altra criticità evidenziata riguarda la **rilevanza delle violazioni non definitivamente accertate.** Gli operatori del settore la contestano ma secondo Anac non può essere messa in dubbio visto che anche la normativa comunitaria obbliga le stazioni appaltanti a tenerne conto come causa di esclusione dalla gara.

**Tali circostanze sono meno gravi e rilevanti rispetto alle condotte definitivamente accertate e quindi per ragioni di equità dovrebbero dar luogo a conseguenze diverse. Sarebbe auspicabile che la norma chiarisca la rilevanza delle violazioni non definitive e introduca la possibilità di graduare in maniera proporzionale sia le conseguenze di tali comportamenti che l'obbligo della stazione appaltante di motivare le proprie scelte.**

E' auspicabile inoltre – chiede Anac - **un chiarimento sull'ambito soggettivo di applicazione della norma con un esplicito riferimento ai soggetti che all'interno di una società, commettendo un illecito, determinano l'inaffidabilità della società stessa.**

Secondo Anac, **il legislatore dovrebbe poi chiarire che valgono come motivo di esclusione anche determinati comportamenti** (tentativi di influenzare le decisioni della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate, oppure omissione o falsificazione delle informazioni dovute) **che l'operatore economico ha messo in atto in precedenti procedure di gara.**

Tra le previsioni maggiormente contestate dagli operatori economici intervenuti alla consultazione vi è quella che **sancisce la possibile rilevanza ostativa della risoluzione contrattuale per inadempimento e delle sanzioni comparabili al risarcimento del danno. Gli operatori economici affermano che l'inadempimento cui non consegua una condanna al risarcimento del danno non può considerarsi significativo** e che l'applicazione di penali inferiori al 10% del valore del contratto non possono considerarsi rilevanti.

Anac auspica un elenco dettagliato delle ipotesi rilevanti che **circoscriva l'applicazione dell'esclusione a carenze significative e chiarisca che non sono rilevanti le penali riferite ad episodi isolati e di modesta rilevanza che hanno natura fisiologica nell'esecuzione dell'appalto.**

<https://www.anticorruzione.it/-/gravi-illeciti-professionali-il-codice-appalti-va-modificato-troppi-contenziosi-e-critic%C3%A0-sull-articolo-80>

## **Sanità digitale: Garante a Ministero, necessarie maggiori garanzie su nuova banca dati**

**Parere al Ministero della Salute sullo schema di decreto da adottare assieme al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sull'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) - 22 agosto 2022 [9802752]**

**Parere negativo del Garante privacy al Ministero della salute e al Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sullo schema di decreto che prevede la realizzazione della nuova banca dati denominata Ecosistema Dati Sanitari (EDS), prevista dalla riforma del Fascicolo sanitario elettronico. Il Garante ha chiesto anche di correggere un secondo schema di decreto, per favorire e migliorare l'implementazione a livello nazionale del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).**

**L'Autorità condivide la necessità di introdurre strumenti volti ad agevolare lo sviluppo di servizi sanitari digitali offerti ai cittadini, ma evidenzia come sia doveroso che, nella loro realizzazione, vengano rispettati i diritti fondamentali delle persone. Una tale tutela non è stata pienamente ravvisata nei due schemi di decreto i quali non sono risultati coerenti con la normativa di settore, e presentano numerosi profili di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Con i pareri attuali, il Garante ha quindi indicato al Ministero le misure da adottare per rendere i due testi conformi alla normativa nazionale e europea.**

L'Ecosistema Dati sanitari (EDS), previsto dalla riforma del Fascicolo sanitario elettronico **con l'obiettivo di "garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale"**, comporta di fatto la **duplicazione di dati e documenti sanitari già presenti nel FSE e determina la costituzione della più grande banca dati sulla salute del nostro Paese**. Un tale database, raccoglierebbe a **livello centralizzato, senza garanzie di anonimato per gli assistiti, dati e documenti sanitari relativi a tutte le prestazioni sanitarie erogate sul territorio nazionale**.

Inoltre, per come è attualmente previsto dallo schema di decreto, l'EDS **si presenta come "una scatola vuota", rinviando a successivi decreti la definizione di aspetti essenziali per la sua regolazione**.

Considerata la delicatezza di una tale struttura, che realizza un trattamento sistematico su larga scala anche attraverso l'uso di algoritmi, **il Garante ha quindi chiesto al Ministero di riformulare lo schema di decreto, indicando i contenuti e le modalità di alimentazione della banca dati; i diritti riconosciuti alle persone, a partire dalla manifestazione di un consenso libero e informato all'uso dei dati; i servizi resi dall'Ecosistema; quali tra le diverse strutture interessate avranno la titolarità del trattamento**.

Per quanto riguarda lo schema sul FSE, il Garante ha sottolineato come esso **presenti ancora criticità e carenze nonostante l'Autorità abbia, fin dal 2020, indicato le specifiche misure necessarie per superarle**. Il Ministero dovrà dunque **specificare, in particolare, quali informazioni personali devono entrare nel Fascicolo sanitario elettronico; chi vi può avere accesso in caso di emergenza; i diritti riconosciuti agli assistiti e le modalità per esprimere un consenso consapevole rispetto alle diverse finalità per le quali i dati vengono trattati**.

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9802773>

# **Le commissioni di concorso applicano la legge sull'equipollenze, non possono ritenere assorbito nella laurea in agraria il requisito del diploma di geometra**

**Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 54 del 25 agosto 2022**

Un ente locale, nel corso del 2017, ha bandito una selezione pubblica per l'assunzione di geometri (**tra i requisiti era stato richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore di geometra o titolo equipollente**). Tra i selezionati è stato identificato dalla commissione esaminatrice tuttavia, **un soggetto privo del diploma di geometra (in quanto laureato in agraria)**. La Procura regionale ha contestato l'equipollenza tra il titolo posseduto dal candidato e quello richiesto dal bando di concorso, e, conseguentemente, **il pregiudizio erariale derivante dalla corresponsione di emolumenti a soggetto non selezionabile e dal disservizio oggettivamente emergente dalla circostanza che la prestazione di soggetto ex lege non idoneo alle mansioni non può, per definizione, arrecare un'utilità all'ente.**

**La difesa ha eccepito che la commissione, in sede di verifica dei requisiti soggettivi dei candidati, avrebbe applicato il principio di assorbenza (valutando il possesso della laurea in agraria come sufficiente, in quanto ritenuto requisito più ampio del diploma di geometra)**

**La Corte dei Conti, condannando i convenuti, ha stabilito invece che le commissioni esaminatrici pongono in essere un'attività vincolata o al più tecnico discrezionale. Nella valutazione dei requisiti soggettivi devono applicare la legge, la disciplina secondaria, nonché le previsioni della lex specialis. Non è possibile applicare il principio di assorbimento atteso che la commissione non ha alcun potere di considerare che una laurea (in una disciplina diversa) possa assorbire un diploma ottenuto attraverso un percorso di studi tecnici e scientifici diversi.**

**Trattandosi di attività di valutazione e giudizio, non può che sussistere la rappresentazione e la volontà di porla in essere con conseguenziale imputazione a titolo doloso. Dagli atti del processo, difatti, è emerso come la commissione esaminatrice si fosse posta il problema dei requisiti soggettivi del candidato e abbia scientemente e volutamente deciso di ammettere il candidato nonostante non avesse il titolo di geometra, rappresentandosi le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla immissione in servizio di un dipendente senza titolo**

<https://iusmanagement.org/2022/09/01/le-commissioni-di-concorso-applicano-la-legge-sullequipollenze-non-possono-ritenere-assorbito-nella-laurea-in-agraria-il-requisito-del-diploma-di-geometra/>

## **Organo competente a disporre l'esclusione nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni. Pronuncia del TAR Napoli.**

**TAR Napoli, Sez. VIII, sent. dell'1 agosto 2022, n. 5181.**

La giurisprudenza ha chiarito che **la competenza a disporre l'esclusione è del RUP e non della commissione di gara. L'art. 80 co. 5 del codice dei contratti (d.lgs. 50/2016), infatti, prevede che sia la stazione appaltante a determinare le esclusioni e questo va inteso nel senso che la competenza spetta al RUP e non all'organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP medesimo** (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2021, n.6706; Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419).

Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che **l'art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Commissione giudicatrice") statuisce: "nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto"**.


Tale disposizione definisce i **limiti della competenza della commissione** che si deve limitare a **svolgere un'attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico** in qualità di **organo straordinario e temporaneo** della stazione appaltante con funzioni istruttorie.

**“È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante” (Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2020, n.1104).**

Il provvedimento di esclusione dalla procedura trova la **propria regolamentazione nell’art. 80** (“Motivi di esclusione”) d.lgs. n. 50 cit. che, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10 – bis) **individua nella “stazione appaltante” e, quindi, nel RUP – che ha la competenza generale a svolgere “tutti i compiti” non attribuiti “specificatamente” ad altri organi o soggetti** (art. 31 co. 3 dl.gs. 50/2016) – il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico.

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Organo-competente-disporre-esclusione-nelle-procedure-di-aggiudicazi-one-contratti-di-appalti-o-di-concessioni-TAR-Napoli/ult2939>

**La dottrina**



**Ennesima sentenza non convincente sulla  
competenza del Rup ad escludere dalle  
procedure di gara**

*il sito delle* **AUTONOMIE LOCALI**

<https://leautonomie.asmel.eu/ennesima-sentenza-non-convincente-sulla-competenza-del-rup-ad-escludere-dalle-procedure-di-gara/>

# **Illecita percezione di erogazioni pubbliche**

**Maurizio Lucca**

**«Libero Pensatore» (è tempo di agire)**

<https://www.mauriziolucca.com/illecita-percezione-di-erogazioni-pubbliche/>

# Perequazione tributaria




<https://www.studiocataldi.it/articoli/21452-la-perequazione-tributaria.asp>

# **Le famiglie professionali nei nuovi CCNL del pubblico impiego**

**antonionaddeo.blog**

**Burocrati non si nasce, si diventa..**

<https://antonionaddeo.blog/2022/09/04/le-famiglie-professionali-nei-nuovi-ccnl-del-pubblico-impiego/?amp=1>



**1**  
**AREA**  
Contenitore giuridico  
definito dai CCNL

**2**  
**FAMIGLIA  
PROFESSIONALE**  
Ambito professionale  
omogeneo

**ANALISI  
Fabbisogni**

**3**  
**PROFILO  
PROFESSIONALE**  
Insieme delle attività e  
caratteristiche

**4**  
**CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA**  
Definizione delle famiglie  
e profili professionali

# Cassese – La lezione ignorata della realtà.



<https://www.eticapa.it/eticapa/cassese-la-lezione-ignorata-della-realta/>

# Le funzioni demandate alla Ragioneria Generale dello Stato per l'attuazione del PNRR



<https://www.eticapa.it/eticapa/le-funzioni-demandate-alla-raigioneria-generale-dello-stato-per-lattuazione-del-pnrr/>

# Conclusione



*C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà*

*(Albert Einstein)*

“Grazie per averci seguito...  
Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

[https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1b  
ORtLA](https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA)

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

*Simona Anzani*

